Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sardegna

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SARDEGNA

TRA

IL PROVVEDITORATO REGIONALE

E

LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA

Cagliari, 07 Novembre 2011

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa – di seguito abbreviato in "Protocollo" – è stipulato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, e 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2003 – di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" – ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n° 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n° 164 e successive modificazioni – di seguito abbreviato in "Contratto Collettivo".

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:

- *"Individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro"* (Art. 24, comma 5 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio"* (Art. 24, comma 5 lettera f) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo"* (Art. 24, comma 5 lettera g) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità"* (Art. 24, comma 5 lettera h) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio"* (Art. 24, comma 5 lettera l) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata"* (Art. 8, comma 4 A.N.Q. 2002-2005);
- *"L'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art, 3 del presente accordo"* (Art. 8, comma 5 A.N.Q. 2002-2005);
- *"Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data*

dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29, comma 3 esprime parere vincolante nel merito" (Art. 24, comma 6 lettera a) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);

- *"Criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità"* (Art. 24, comma 6 lettera b) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci"* (Art. 24, comma 6 lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale"* (Art. 24, comma 6 lettera d) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);
- *"Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125"* (Art. 24, comma 6 lettera e) D.P.R. 18 giugno 2002 n° 164);

2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente ed, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1 al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione Sardegna e di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

TITOLO II – ORARIO DI LAVORO

Art. 3 – Turni di servizio

1. L'articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
2. E' demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvi i casi di cui al comma successivo.
3. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica. In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali ad esempio le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti, il numero dei detenuti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
4. Il servizio nei reparti ospedalieri dovrà essere inderogabilmente articolato in quattro turni giornalieri.
5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario di lavoro su cinque giorni o flessibile. Nella medesima sede sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per la valutazione di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.

Art. 4 – Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 10, comma 5 dell'Accordo Quadro e sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo.
2. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del *budget* disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4 dell'Accordo Quadro.
3. Entro il mese di gennaio, presso il Provveditorato, verrà effettuato un incontro preliminare con i rappresentanti regionali delle OO.SS. per stabilire i criteri di massima, cui farà seguito, secondo le previsioni delineate dall'art. 10, comma 5 dell'A.N.Q., la contrattazione decentrata.
4. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata sulla base di indici percentuali attribuiti al livello di sicurezza degli Istituti, al numero di detenuti presenti e alle carenze di personale, rispettivamente nella misura del dieci, trenta e sessanta per cento.
5. Il Provveditore ha facoltà – in sede di assegnazione dei fondi e secondo la congiuntura del momento – di trattenere una quota dei fondi relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Provveditorato provvederà a ripartire – entro il 30 ottobre di ciascun anno e previa informazione alle OO.SS. – il fondo trattenuto tra gli Istituti che abbiano comprovato – entro il 30 settembre di ciascun anno – la necessità di una integrazione ai fondi assegnati, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.
6. Gli indici percentuali di cui al precedente comma 4 possono essere riaggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.

7. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preminente:
   - alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie;
   - ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato;
   - a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto;
   - eccezionali adempimenti richiesti in seguito a rilievi di ordine amministrativo e/o contabile e solo in caso di effettiva carenza di personale amministrativo, previa autorizzazione da parte del Provveditore e comunque con limite di 30 ore procapite mensili fino ad un massimo di 200 ore annue per dipendente, finalizzate a soddisfare le eventuali esigenze dell'intera area.
8. Al personale impiegato presso gli Istituti in compiti diversi da quelli istituzionali, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma precedente, non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario.
9. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione in apposito albo dell'Istituto o Servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni sindacali con cadenza mensile. Al Provveditorato dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.
10. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può essere richiesto prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 10 e 11 dell'A.N.Q.

Art. 5 – Riposo compensativo

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 dell'A.Q.N., è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata in forma scritta tra il dipendente e l'Amministrazione prima della programmazione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione comunicherà in tempo utile l'impossibilità di concedere il riposo, indicando l'eventuale possibilità di differimento. Analogamente, il dipendente e l'Amministrazione possono concordare in forma scritta la fruizione del riposo compensativo oltre i 2 mesi per eccezionali e comprovate esigenze personali.
3. Si dà atto della necessità di far fruire il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. In sede di contrattazione decentrata verrà stabilito il limite massimo dei riposi accumulabili. salvo diversa richiesta del dipendente , qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in una giornata festiva.

Art. 6 – Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 2, dell'Accordo Quadro.
2. Il Provveditore, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 12, comma 3 dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti, del numero e tipologia dei detenuti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 7 –Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti ed internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di Comandante di Reparto.

   Al fine di garantire il principio del rispetto della dignità delle detenute (art. 1 O.P.) e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 2° comma, l. 15 dicembre 1990, n. 395, in sede di contrattazione decentrata è determinato, in base all'organico femminile previsto ed a quelli effettivamente amministrato, il numero massimo delle poliziotte penitenziarie da potersi assegnare a posti di servizio c.d. a carica fissa.
2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la realizzazione delle unità operative previste dall'art. 33 del D.P.R. 82/99. Per la loro costituzione, oltre che delle indicazioni ivi previste, si terrà conto della struttura dei reparti detentivi e della tipologia dell'Istituto.
3. La responsabilità delle unità operative è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come previsto dal citato art. 33, in mancanza di questi, al ruolo dei Sovrintendenti, salvo provvedimento motivato dell'Autorità Dirigente. In ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica.

4. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 395/90 e dall'art. 34 del D.P.R. 82/99.
5. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture penitenziarie della Regione vengono definiti criteri generali per gli interpelli interni che di seguito si elencano:

- La partecipazione agli interpelli è riservata esclusivamente al personale assegnato all'Istituto con esclusione del personale temporaneamente assegnatovi per qualsiasi motivo;
- La graduatoria, una volta stilata, ha validità annuale.

6. Requisito indispensabile per la partecipazione ad un interpello per i c.d. posti di servizio a carica fissa è l'aver prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'interpello stesso, servizio in una carica non fissa.
7. Al fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria, laddove nelle sedi periferiche verranno richiesti particolari titoli, essi dovranno essere valutati secondo i seguenti parametri:

   Titoli valutabili per la formulazione della graduatoria:

   1) Diploma di laurea: punti 6 (se trattasi di laurea triennale o equiparata punti 5 ; se trattasi di laurea attinente alla materia dell'interpello + punti 1);

   2) Diploma di maturità: punti 4 (se trattasi di diploma attinente alla materia dell'interpello + punti 1);

   3) Licenza media inferiore: punti 2;

   4) Esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 0,20 per ogni semestre o frazione di semestre;

   5) Attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: può essere presentato un solo titolo e la valutazione avverrà con

l'attribuzione di punteggio da 0,05 a 0,50 valutando i singoli attestati in base alla loro complessità;

6) Partecipazione ad attività formative promosse dall'Amministrazione: punti 1,00 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello, per un massimo di 2 punti;

7) Anzianità di servizio: punti 0,25 per ogni anno;

8) Cause di servizio non incompatibili con l'incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimo di punti 1;

9) Giudizio complessivo negli ultimi 5 anni : almeno 3 ottimo punti 1, almeno 3 discreto punti 0,75, almeno 3 buono punti 0,50;

10) I punti 1), 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.

La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. A parità di punteggio sarà valutata con favore la maggiore anzianità di servizio.

L'attribuzione del punteggio e la stesura della graduatoria sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore che la presiede, dal Comandante di Reparto, da altri tre componenti sorteggiati rispettivamente tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti dell'organico in forza all'istituto; al sorteggio organizzato dalla direzione saranno convocate le OO.SS. rappresentative.

La graduatoria prodotta dalla commissione verrà notificata ai rappresentanti sindacali locali che, entro tre giorni dalla notifica, potranno presentare istanza di verifica; l'eventuale verifica, da effettuarsi all'interno dell'istituto, prevede l'invito a tutte le OO.SS. rappresentative a livello locale e la disponibilità dell'intero carteggio.

Il mancato rispetto della procedura determina causa di nullità del provvedimento di assegnazione alla carica fissa.

All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato in tre mesi, al termine del quale il Responsabile dell'Area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. I tempi e le modalità per la

rotazione del personale, compreso quello assegnato al Nucleo Traduzioni, sono demandati alla contrattazione decentrata.

Per ciò che attiene l'Ufficio Comando e l'Ufficio Segreteria viene individuata una aliquota di personale da potervi essere assegnata dalla A.D. "intuitu Personae" pari ad una unità per ciascun posto.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 D.P.R. 164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n° 151/2001, le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9, commi 3 e 6 , dell'A.N.Q.. Non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata; il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, previa richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n° 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
9. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità fra tutto il personale.
10. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi, domenicali ed infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

- In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell'arco di una mensilità, almeno due riposi coincidenti con la domenica; all'inverso, il personale addetto ai c.d. posti fissi, dovrà garantire almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno.
- Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 01 gennaio; nel caso di

quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Santa Pasqua e/o il lunedì di Pasqua ovvero in alternativa quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 01 maggio.

- Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantititi a tutto il personale.

11. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata, per ciascun ruolo.

    Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:

    a. a rotazione tra tutti gli appartenenti il ruolo addetti al servizio a turno;
    b. n° 1 turno serale al mese per il personale impiegato nei c.d. posti fissi ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione;

12. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

    a) - turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;
    b) - turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso non possono essere superati tre turni mensili;
    c) - turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.

13. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. 395/95 e dall'art. 20 del D.P.R. 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 8 – Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3, lett. c) e 10, comma 11 dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata presso gli Istituti la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 9 – Attività di protezione sociale e di benessere del personale

1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
2. Le Direzioni degli Istituti di concerto con le OO.SS. si impegnano a ricercare ed attuare tutti gli strumenti atti a favorire il benessere del personale incrementando l'attività degli spacci e promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale del personale anche attraverso l'organizzazione del tempo libero.
3. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
4. Nelle sedi di contrattazione decentrata periferica, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il Provveditorato si impegna a verificare con cadenza semestrale la disponibilità di alloggi demaniali e a porre in essere quanto necessario per assicurare il rispetto delle procedure relative all'Edilizia residenziale pubblica.
6. Fatte salve le norme vigenti in materia per l'assegnazione dei posti letto delle caserme, è demandata alla contrattazione decentrata la regolamentazione dei criteri di attribuzione dei predetti posti letto.
7. La Commissione Arbitrale Regionale avrà l'onere, quale competenza aggiuntiva, di verificare la realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli Istituti della Regione; i risultati delle verifiche saranno trasmessi all'Amministrazione Centrale per l'esame con le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie dell'A.N.Q.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 10 – Disciplina delle attività formative

1. Annualmente il Provveditore convoca le OO.SS. per illustrare il piano dell'offerta formativa predisposta dall'Amministrazione a favore del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.
2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative predisposte dall'Amministrazione. Tali criteri dovranno comunque garantire che, a parità di condizioni fra più candidati, sia data la precedenza a colui il quale da maggior tempo non abbia partecipato ad attività formative e successivamente, sempre a parità di condizioni, il più giovane rispetto ai più anziani.

TITOLO V – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 11 – Comunicazioni

1. La parte pubblica si impegna a rispettare il termine di 10 giorni lavorativi per fornire risposte alle questioni segnalate tramite corrispondenza diretta.

Art. 12 – Norma conclusiva

1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa – di carattere primario e secondario – in materia e, specificamente, di quella richiamata all'art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo.
2. In ossequio all'attuale modello di relazioni sindacali, la competenza sulle materie precedentemente normate con le disposizioni pattizie di cui al comma precedente, è demandata alla contrattazione decentrata.

Cagliari, 07 novembre 2011

Il Provveditore Regionale: .....

le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. .....

O.S.A.P.P. .....

U.I.L.–P.A./P.P. .....

SI.NA.P.Pe. .....

C.I.S.L-F.N.S. .....

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA .....

F.S.A. –C.N.P.P. .....

C.G.I.L.–F.P./P.P .....